

**DETERMINA DEL DIRIGENTE
AREA VASTA N. 3**

N. 419/AV3 DEL 19/03/2013

Oggetto: ART. 18, COMMA 3 LETT. A) e C) DELL'A.C.N./2005 – SOSPENSIONE PARZIALE DELL'ATTIVITA' CONVENZIONALE PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE NEI CONFRONTI DELLA DR. D.F.

**IL DIRIGENTE
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

LETTO ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

- 1. DI DISPORRE** a carico della Dr.ssa D.F. la sospensione parziale dell'attività convenzionale per la Continuità Assistenziale, con conseguente modifica dell'orario di attività da 24 ore settimanali a 12 ore settimanali a decorrere dal 22/04/2013 e fino al 21/04/2014.
- 2. DI DARE ATTO** che il medico è individuato con le sole iniziali e che le generalità complete possono desumersi dall'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto che viene sottratto alla pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy.
- 3. DI DARE ATTO** che la sospensione di cui al punto 1) non comporta l'interruzione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio, così come disposto dall'art. 18, comma 6 dell'A.C.N./2005.
- 4. DI STABILIRE** che dalla presente determina non derivano oneri diretti di spesa.
- 5. DI DARE ATTO**, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

6. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

**Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.
DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA
- CIVITANOVA MARCHE -
*Dr. Fabrizio Trobbiani***

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

**Il Dirigente del Controllo di Gestione
– Civitanova Marche –**

Dr.ssa Diana Baldassarri

**Il Dirigente del Servizio Bilancio
– Civitanova Marche –**

Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 05 (cinque) pagine di cui n°1 di allegato sottratto alla pubblicazione per diritti di Privacy

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA – CIVITANOVA MARCHE

Normativa di riferimento:

- ❑ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, entrato in vigore il 23.03.2005 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 2272 del 23.03.2005).
- ❑ D.G.R.M. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in attuazione dell’A.C.N.
- ❑ D.Lgs 151/2001 – testo unico sulla maternità.

Motivazione:

La Dr.ssa D.F. è titolare di due rapporti convenzionali compatibili presso questo Distretto territoriale dell’Area Vasta n°3, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, quali:

- Assistenza Primaria, con iscrizione nell’ambito unico territoriale del Distretto di Civitanova Marche.
- Continuità Assistenziale, per n°24 ore settimanali.

Il medico di cui sopra è individuato con le sole iniziali per la tutela dei diritti di Privacy ma le generalità complete possono desumersi dall’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto che viene sottratto alla pubblicazione per le motivazioni sopra citate.

Dopo l’astensione dal lavoro, per il periodo obbligatorio previsto per la gravidanza (parto avvenuto il 22/12/2012), il sanitario in data 27/02/2013 (acquisita agli atti con il prot. n°16581) ha chiesto di poter usufruire della sospensione parziale dell’attività convenzionale (relativamente alla Continuità Assistenziale) trasformando il rapporto da 24 ore a 12 ore settimanali, con sua sostituzione part-time per allattamento e assistenza a neonato, per la durata di mesi dodici decorrenti dal 22/04/2013.

Ai sensi del combinato disposto delle lettere a) e c) del comma 3, dell’art. 18 dell’ACN/2005 e s.m.i. che prevedono rispettivamente la sospensione part-time per “*allattamento e assistenza a neonato entro i primi 12 mesi di vita e assistenza a minori non conviventi*”, emerge che quanto richiesto dal sanitario rientra nelle facoltà previste dalla normativa sopra menzionata per le quali questa Area Vasta non può che prenderne atto prevedendo, di conseguenza, la sospensione part-time dell’incarico convenzionale di Continuità Assistenziale, con sostituzione dell’attività lavorativa residuale secondo le modalità stabilite dall’art. 70 dell’A.C.N./2009, per la quale ci si riserva di adottare futuri provvedimenti.

Il provvedimento di sospensione che si propone non comporta l'interruzione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio, così come disposto dall'art. 18, comma 6 dell'A.C.N./2005.

Il periodo di sospensione non potrà essere considerato a nessun titolo come attività di servizio e non potrà comportare onere, anche previdenziale a carico di questa Area Vasta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Eva Ceccotti

Per quanto di competenza, si dichiara che dal presente atto non derivano oneri diretti di spesa.

IL DIRETTORE DI DISTRETTO

Dr. Gianni Turchetti

- ALLEGATI -



Numero: 419/AV3	Pag.
Data: 19/03/2013	